

**REGOLAMENTO PER
L'ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA DI LAVORI E
FORNITURE DI BENI E
SERVIZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20/09/2011

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO*
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO*
- ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO (ART.125 C.5-9)*
- ART. 4 – LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA (ART.125 C6)*
- ART. 5 –ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI (ART.125 C10)*
- ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)*
- ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI*
- ART. 8 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE*
- ART. 9 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA (ART.125 C3-4)*
- ART. 10 – LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO*
- ART. 11 –LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA*
- ART. 12 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI*
- ART. 13 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO*
- ART. 14 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO*
- ART. 15 – VERIFICA DEI REQUISITI*
- ART. 16 – VERIFICA DELL'ANOMALIA O DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE (ART.124 C8)*
- ART. 17 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA (ART145 DPR 554/99)*
- ART. 18 – LAVORI DI URGENZA*
- ART. 19 – LAVORI DI SOMMA URGENZA*
- ART. 20 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE DI LAVORI*
- ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (ART 6)*
- ART. 22 – GARANZIE (ART.113)*
- ART. 23 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA*
- ART. 24 –LIQUIDAZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA*
- ART. 25 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture beni e servizi del Comune di Castelfranco di Sotto, di seguito indicato come Amministrazione.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono applicazione delle norme in materia di acquisizioni in economia contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006), di seguito indicato come Codice, ed in particolare di quelle dell'art. 125 del medesimo, nonché della Legge Regionale 13 Luglio 2007 n. 38 contenente "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", di seguito indicata come Legge Regionale. Il presente Regolamento costituisce altresì applicazione delle disposizioni regolamentari ancora in vigore: D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 e "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia" emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia sono consentite, mediante cottimo fiduciario, fino all'importo di € 200.000,00.

I lavori in economia assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di opere e di impianti di cui all'art. 4 comma 2 lett. b), l'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, non può superare l'importo complessivo di € 100.000,00.

L'acquisizione di forniture di beni e servizi in economia è consentita fino all'importo di € 206.000,00, soggetto ad adeguamento ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice, relativamente alle tipologie di cui al successivo art. 5, comma 1, e nei limiti di importo delle singole voci individuate nel programma annuale o nelle articolazioni di spesa contenute nel P.E.G.

Entro l'importo di cui al precedente comma l'acquisizione di beni e servizi in economia è sempre consentita nei casi particolari di cui al successivo art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 204, comma 4, del Codice, l'affidamento di interventi in economia mediante cottimo fiduciario su beni culturali di cui al D. Lgs 22/01/2004 n° 42 non può superare l'importo di € 300.000,00.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA) e degli eventuali ulteriori costi indiretti dell'intervento.

I lavori e le forniture di beni e servizi in economia di importo superiore alle soglie di cui ai precedenti commi non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Oltre tali importi si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 4 – LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA (ART.125 C6)

Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite nell'ambito delle seguenti categorie:

- a. manutenzioni o riparazioni di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
- b. interventi di manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a € 100.000,00;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, impianti, strutture, viabilità e quant'altro rientra nella competenza dell'Amministrazione;
- d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vie è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f. lavori di cui alle fattispecie precedenti, non diversamente quantificabili ed indicati sommariamente tra le somme a disposizione nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati.

I Lavori afferenti i beni culturali disciplinati dal D. Lgs 22/01/2004 n° 42 , entro il limite di valore di cui al precedente articolo 3, comma 4, relativamente ai seguenti interventi:

- a. nei casi di urgenza o di somma urgenza nei quali il ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e per la tutela del bene;
- b. per particolari tipologie da individuarsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, di cui all'art. 204, comma 4, del Codice.

ART. 5 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di forniture di beni e servizi è ammesso, nell'ambito di tutte le attività dell'Amministrazione, per le seguenti tipologie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti delle voci di spesa di cui al precedente art. 3:

Forniture di beni:

- acquisto di libri, riviste e giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione;
- acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- arredi ed attrezzature per locali e uffici;
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
- beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali e uffici;
- acquisto, manutenzione e completamento di apparecchiature informatiche, software e servizi informatici in genere;
- cancelleria;
- locazione di beni mobili ed immobili anche in locazione finanziaria;
- materiale di ferramenta.

Acquisizione di servizi

- partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- servizi culturali;
- servizi di collocamento, reperimento di personale a mezzo di agenzie per il lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;

- servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- servizi di mensa e di ristorazione;
- servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- servizi di pulizia;
- servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- servizi di trasporto in genere;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- servizi informatici;
- servizi per la custodia e la sicurezza;
- servizi relativi agli asili nido;
- servizi ricreativi e sportivi;
- spese per rappresentanza;
- spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie.

Il ricorso al sistema delle spese in economia è, inoltre, sempre consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione periodiche di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, per lo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Il Responsabile di Settore, nell'ambito delle sue competenze, provvede con propria determinazione alla nomina del R.U.P. per i lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, tra i dipendenti, anche a tempo determinato, dell'Amministrazione.

Il R.U.P. cura l'esecuzione degli interventi in economia nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 10 del Codice e dell'art. 32 della Legge Regionale; in particolare il R.U.P., oltre ai compiti specificatamente previsti dal Codice, vigila sulla corretta esecuzione del contratto, ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione di specifici atti contrattuali.

Nei lavori pubblici il R.U.P. redige lo studio di fattibilità dell'opera e nel caso di affidamento della progettazione all'esterno, redige il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i contenuti del documento preliminare alla progettazione.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, fermo restando l'obbligo di

conferimento dell'incarico a personale di profilo tecnico, il Responsabile di Settore, in caso di accertata e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può attribuire l'incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti di importo di € 750.000,00 per i lavori e di € 206.000,00 per i servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico esterno, un adeguato supporto tecnico.

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione individua nell'aggiornamento annuale del Programma triennale delle OO.PP. e nel programma annuale delle acquisizioni di beni e servizi, l'elenco dei lavori e delle acquisizioni di beni e servizi da realizzarsi in economia, anche per interventi aggregati, per i quali è possibile una previsione, seppur sommaria.

L'acquisizione in economia di lavori, forniture di beni e servizi può avvenire per interventi non contenuti negli strumenti di programmazione di cui al precedente comma purchè i relativi stanziamenti siano espressamente previsti nel P.E.G.

ART. 8 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE

La procedura per l'acquisizione in economia di lavori, forniture di beni e servizi deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 11 del Codice e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, da determinazione a contrarre del Responsabile di Settore contenente: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente. Con la suddetta determinazione si prenota la relativa spesa.

Al termine della procedura il Responsabile di Settore, con apposita determinazione con cui viene impegnata anche la spesa, affida l'intervento all'impresa che ha presentato la migliore offerta.

Si può prescindere dalla adozione della determinazione a contrarre per affidamento di lavori e per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,

ART. 9 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA (ART.125 COMMI 3-4)

Le acquisizioni in economia di lavori, forniture di beni e servizi, possono essere effettuate:

- a) in amministrazione diretta
- b) per cottimo fiduciario

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi dell'ente o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'ente, eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del R.U.P.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento a soggetti esterni all'ente, purchè in possesso dei requisiti necessari.

Al fine di garantire la massima pubblicità delle procedure e la par condicio dei concorrenti, il R.U.P. procede:

- a) all'indizione, sulla base della determinazione di cui al precedente art. 8, della gara con approvazione del capitolato d'onere o foglio patti e condizioni e individuazione delle ditte da invitare in un numero congruo tale da garantire un'ampia partecipazione;
- b) all'invio simultaneo della lettera di invito alle imprese individuate;
- c) al ricevimento delle offerte in plico chiuso da presentare direttamente o inviare a mezzo servizio postale all'Ufficio Protocollo del Comune;
- d) alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri prefissati nella lettera di invito;
- e) alla redazione del verbale delle operazioni effettuate;
- f) alla predisposizione degli atti per la determinazione di approvazione degli esiti della gara, assunzione dell'impegno di spesa e comunicazione alla ditta dell'avvenuto

affidamento.

ART. 10 – LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Per i lavori affidati mediante cottimo fiduciario, il R.U.P., nel rispetto delle tipologie individuate all' art. 4 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all' art. 125 del Codice, può procedere nel seguente modo:

- per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; il R.U.P. valuta, di volta in volta, l'opportunità di procedere ad un'indagine di mercato da esperirsi, di regola, con almeno tre imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
- per i lavori di importo compreso fra € 40.000,00 e € 200.000,00 previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che dovranno essere presentati con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 4, lettera c).

ART. 11 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Per l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta, il R.U.P. utilizza il personale in servizio presso l' Amministrazione e dispone l' acquisto o il noleggio dei materiali e mezzi in osservanza delle modalità di affidamento di cui al precedente art. 9.

ART. 12 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

L' acquisizione di beni e servizi può essere effettuata con le seguenti modalità:

- mediante cottimo fiduciario, secondo quanto descritto al successivo art. 14;
- mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice, aste elettroniche o procedure telematiche di acquisto ai sensi dell'art. 85 del Codice e degli artt. 46 e seguenti della Legge Regionale;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (ARTT. 60 E 85 DEL CODICE)

Fatti salvi i casi di utilizzo del mercato elettronico previsti dalle norme statali e regionali in vigore (Consip e mercato elettronico regionale) nelle procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi in economia è sempre ammesso il ricorso da parte dell' Amministrazione a sistemi dinamici di acquisizione.

L' Amministrazione può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente. Sono esclusi da questo tipo di acquisizione gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione che utilizza esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'art. 77, commi 5 e 6, del Codice.

L' Amministrazione istituisce il sistema dinamico di acquisizione secondo le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.

L' Amministrazione accorda a qualsivoglia operatore economico e per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, che non può superare i quattro anni salvo casi eccezionali debitamente giustificati, la possibilità di presentare un' offerta indicativa, che può essere migliorata in ogni momento, allo scopo di essere ammesso.

Instaurato il sistema dinamico di acquisizione, l' Amministrazione indice appalti specifici relativi ai beni di uso comune inclusi in esso e dovrà essere pubblicato il bando di gara semplificato invitando tutti gli operatori ammessi al sistema a presentare un' offerta indicativa entro 15 giorni dalla data di invio del bando.

Solo dopo la valutazione delle offerte indicative l'Amministrazione provvede al confronto concorrenziale invitando tutti gli operatori ammessi al sistema a presentare la migliore offerta per ogni appalto specifico entro un termine adeguato.

Al momento dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, l'Amministrazione può stabilire di ricorrere al criterio di aggiudicazione mediante asta elettronica ai sensi dell'art. 85 del Codice, utilizzando in tutto o in parte le modalità per le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. L'Amministrazione abilita i fornitori di beni e servizi tramite uno o più bandi, pubblicati in conformità dell'art. 124, comma 5, del Codice, per tutta la durata del mercato elettronico, aperti a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. Avvalendosi delle aste elettroniche il Comune può effettuare acquisizioni di beni e servizi attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta a tutti i fornitori abilitati.

ART. 14 – ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Nell'acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario, il R.U.P., nel rispetto delle tipologie individuate all'art. 5 e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 125 del Codice, può procedere nel seguente modo:

- per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto; il R.U.P valuta, di volta in volta, l'opportunità di procedere ad un'indagine di mercato da esperirsi, di regola, con almeno tre imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;

- per acquisizioni superiori a € 40.000,00, e fino alle soglie di cui all'art. 125 comma 9 del d.lgs 163/2006, fra almeno cinque

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione. L'indagine di mercato si effettua mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che dovranno essere presentati in busta chiusa, ovvero con le modalità di cui all'art. 12.

Nei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, si potrà procedere mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza.

In tal caso, il R.U.P. dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:

- a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
- b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.

ART. 15 – VERIFICA DEI REQUISITI

Il R.U.P., dopo l'aggiudicazione provvisoria, procede alla verifica dei requisiti richiesti negli atti di indizione del cottimo fiduciario o dell'affidamento in forma diretta.

Per i lavori trovano applicazione le disposizioni del Codice relative al sistema di qualificazione (S.O.A.).

ART. 16 – VERIFICA DELL'ANOMALIA O DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE.

La lettera invito può prevedere che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'Amministrazione proceda alla valutazione dell'eventuale loro anomalia sulla base dei seguenti criteri:

- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, verranno assoggettate a controllo le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%,

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la suddetta media;

- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verranno assoggettate a controllo le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ovvero la lettera invito non preveda l'esclusione automatica ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione valuterà la congruità delle offerte tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, prendendo in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Contratti pubblici, altri listini, i prezziari di beni, lavori e servizi ed ogni altro elemento di conoscenza.

Qualora le procedure di rilevazione evidenzino la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il R.U.P. procederà alla verifica delle stesse mediante richiesta di giustificazioni e chiarimenti in conformità di quanto previsto dall'art. 87, commi 2, 3 e 4, del Codice, nonché attraverso l'eventuale consultazione del soggetto offerente.

All'offerente è dato un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per indicare per iscritto le giustificazioni richieste.

L'eventuale convocazione dell'offerente dovrà avvenire con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. Qualora il rappresentante non si presenti alla convocazione, il R.U.P. può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

Il R.U.P. sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il R.U.P. esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

ART. 17 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

Relativamente agli interventi previsti in progetti di lavori:

1. l'autorizzazione alla spesa, per quanto concerne i lavori in economia, è direttamente concessa dal R.U.P., nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici;

2. in caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dall'Amministrazione, su proposta del R.U.P., attingendo dagli accantonamenti previsti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Negli altri casi trovano applicazione le norme relative agli strumenti di programmazione.

ART. 18 – LAVORI DI URGENZA

In tutti i casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverla.

Il verbale è compilato dal R.U.P. o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

ART. 19 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che impongano l'esecuzione di lavori senza indugio, in relazione al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, il soggetto, tra il R.U.P. e il tecnico incaricato, che si reca prima sul luogo, accerta lo stato di somma urgenza e può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art. 18,

l'immediata esecuzione delle opere.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal R.U.P. o dal tecnico incaricato e che risultino in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554.

Il R.U.P. o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Servizio competente e al responsabile del servizio Finanziario per l'ottenimento rispettivamente dell'approvazione dei lavori e della copertura della spesa.

Il Responsabile di Settore adotta la determinazione di regolarizzazione dei lavori eseguiti nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ordinazione e, comunque, entro la fine dell'esercizio se i lavori sono effettuati nel mese di dicembre. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 20 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE DI LAVORI

Nei casi in cui durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma inizialmente presunta risulti insufficiente, è compito del R.U.P. presentare una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella autorizzata nei limiti di € 200.000,00.

ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve avvenire, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Codice, nel termine di 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario deve presentarsi alla data comunicata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto o far pervenire tempestiva comunicazione della propria motivata indisponibilità.

Qualora il contraente, regolarmente convocato, non adempia a quanto necessario per la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni.

Il R.U.P., dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei requisiti di cui al precedente art. 15.

Nei casi di urgenza l'Amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la stipulazione del contratto nelle more della verifica dei predetti requisiti. In questo caso l'esito negativo della verifica comporterà la decadenza del contratto con effetto retroattivo, fermo il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

La stipulazione del contratto, salvo quanto previsto al precedente comma, non può avvenire prima di 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, fatto salvo diversi accordi tra le parti.

Per l'esecuzione delle spese in economia di importo superiore a € 40.000,00 si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.

Per l'esecuzione delle spese di importo pari o superiore a € 10.000,00 fino ad € 40.000,00, si procede alla stipula del contratto per mezzo di scrittura privata.

Per le procedure di spesa di importo inferiore a quello di cui al punto precedente, la stipula del contratto può essere sostituita da lettera di ordinazione da parte dell'Amministrazione e conseguente accettazione ove necessaria.

ART. 22 – GARANZIE

Nelle procedure di acquisizione in economia di lavori di importo pari o inferiore a € 40.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e richiedere unicamente la costituzione della sola cauzione definitiva.

La stessa facoltà è ammessa nelle procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 40.000,00

Nelle procedure negoziate mediante cottimo fiduciario che presentano un carattere di urgenza il R.U.P. può prevedere la costituzione della sola cauzione definitiva.

ART. 23 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P.:

- a) se a cottimo fiduciario, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l' indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate.

In base alle risultanze del registro il Direttore dei Lavori o il R.U.P. compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il Responsabile del Servizio dispone la liquidazione delle rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

Per le minute spese il Direttore dei Lavori o il R.U.P. presentano la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

ART. 24 – LIQUIDAZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

La liquidazione di beni e servizi acquisiti in economia è preceduta dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.

L'attestazione dell'avvenuta verifica può anche essere contenuta direttamente nell'atto di liquidazione della fattura o nota spese.

Tale procedura si applica anche alle acquisizioni in economia di lavori di modesta entità per i quali non è stata redatta la contabilità di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 25 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le norme di leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale e sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti